

No alla sospensione del processo, se l'eventuale contrasto di giudicati è solo logico.

L'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, sottesa all'istituto della sospensione, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.3.2013, n. 5583

...omissis...

1. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di sospensione, segnatamente deducendo: a) violazione [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), dell'art. 2909¹ cod. civ. e dell'art. 24 Cost.; b) violazione [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), assenza di pregiudizialità; c) violazione [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#) e dei principi costituzionali ex artt. 3, 24 e 111 Cost..

1.1. Ciò premesso e precisato che in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di statuire autonomamente sulla sussistenza di una fattispecie di sospensione, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato e anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Valga innanzitutto considerare, da un lato, che nel quadro della disciplina di cui [all'art. 42 cod. proc. civ.](#), come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo (cfr. Sez. Unite, ord. 1 ottobre 2003, n. 14670²) e, dall'altro, che [l'art. 295 cod. proc. civ.](#), nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente

¹ Così recita: *l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.*

² La massima – estratta da *Gius*, 2004, 6, 835 – così recita: *nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, rimpugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.*

logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272³).

Invero - come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte - il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione (Cass. ord. 15 luglio 2005, n. 15017⁴; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1907).

1.2. In particolare è stata chiarito in tema di scontro tra autoveicoli (sia pure con riferimento ad una fattispecie che - come avverte il P.G. nella sua requisitoria - non è perfettamente sovrapponibile a quella in esame, riguardante giudizi relativi al medesimo incidente, a tesi e richieste contrapposte, tra i vari conducenti o responsabili civili) ricorre un'ipotesi di connessione, il cui coordinamento, ove non sia possibile attraverso [l'art. 40 cod. proc. civ.](#), non può essere attuato con la sospensione del processo nel caso in cui - per essere stati evocati anche gli assicuratori - non vi sia identità soggettiva tra le cause; in tale ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514⁵). In definitiva l'esigenza di evitare un

³ La massima così recita: *l'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti.*

⁴ La massima così recita: *il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione.*

⁵ La massima, per esteso, così recita: *in tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ. (come nella specie: ma la stessa cosa vale in caso di domande contrapposte fra i due conducenti o fra un conducente ed un responsabile o fra conducente e responsabile da un lato e conducente e responsabile dall'altro), introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei confronti dell'altro ed eventualmente - come nella specie - dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile di ciascuno dei responsabili, addebitandosi la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso, si caratterizza come situazione di connessione nel contempo per parziale o totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro e, quindi, di una parte della "causa petendi", e per l'esistenza di un nesso di incompatibilità delle rispettive "causae petendi" delle domande e, quindi, anche del "petitum" di ognuna, posto che dette "causae petendi" sono basate o su una ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, del fatto storico diversa, di modo che l'una esclude l'altra, oppure, nel caso di deduzione coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto l'aspetto soggettivo, di modo che nell'uno e nell'altro caso l'accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell'uno è, non solo logicamente, ma anche giuridicamente incompatibile con quello della responsabilità civile dell'altro. Peraltro, in ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al livello di decisione si presenta soltanto eventuale, in quanto il giudice investito di ciascuna delle due domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della norma particolare del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico che su quello giuridico. La descritta situazione, allorché i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile, sia in ragione della coincidenza soltanto parziale della "causa petendi", sia per la detta incompatibilità delle "causae petendi" e dei "petita", in alcun modo alla litispendenza, in quanto le domande non presentano per l'una e l'altra ragione né identità di "causa petendi" né identità di "petitum", e nemmeno alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso, che ricorre allorché una causa (intesa come ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l'altra (mentre in questo caso l'una esclude l'altra). Allorché, poi, siano stati evocati nei giudizi i rispettivi assicuratori l'esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi ricorre una situazione di connessione ed il coordinamento fra le cause, ove non sia possibile*

conflitto di giudicati, sottesa all'istituto della sospensione, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

1.3. Peraltro il provvedimento di sospensione postula che le cause siano pendenti innanzi a uffici giudiziari diversi; mentre nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli [artt. 273 o 274 cod. proc. civ.](#), a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; e la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963⁶; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468⁷).

1.4. Ciò premesso, nel caso di specie è sufficiente rilevare che la circostanza che le due cause siano pendenti innanzi al medesimo ufficio per escludere la legittimità del provvedimento di sospensione, a nulla rilevando che non sia stato ritenuto praticabile neppure il provvedimento di riunione per il diverso stato delle cause.

In ogni caso neppure è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra le due cause. In particolare - quanto al paventato conflitto di giudicati - la circostanza che la V. e la figlia dalla stessa rappresentata, non siano parti dell'altro giudizio asseritamente pregiudicante (così come non lo è, all'evidenza, la compagnia di assicurazione della Fiat 500 della C.) è sufficiente per escludere che la sentenza emessa in quella sede possa "pregiudicare" l'esito del giudizio intrapreso dalla predetta V..

In definitiva va annullata l'impugnata ordinanza di sospensione e disposta la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, cui va rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.

attraverso l'art. 40, primo comma, cod. proc. civ., è possibile solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione della causa prevenuta in attesa della definizione di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro.

⁶ La massima – estratta da *Fisco on line*, 2011 – così recita: *l'inadempienza del giudice in merito alla rimessione al capo dell'ufficio giudiziario in merito alla riunione di procedimenti ovvero alla sospensione di un procedimento sulla base dell'asserita pregiudizialità di altro procedimento sono sindacabili in sede di legittimità attraverso il regolamento di competenza.*

⁷ La massima così recita: *l'esistenza d'un rapporto di pregiudizialità tra due procedimenti pendenti rispettivamente uno di fronte ad una sezione della sede centrale del Tribunale e l'altro in sede distaccata dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, è ostativa all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio, perché provveda ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ.*